

**L.R. 12 febbraio 2010, n. 10** <sup>(1)</sup>.recante: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)” <sup>(2)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo originario era così formulato: «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.».

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) <sup>(3)</sup>;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata;

2. L'articolo 35 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

3. L'intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all'esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;

4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all'adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa "innovata", che qualifichi ulteriormente l'ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell'integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l'apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive.

Pertanto il regolamento d'attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;

6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni <sup>(4)</sup>;

7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;

8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla L.R. n. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla L.R. n. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall'ordinamento statale di riferimento;

11. La L. n. 99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 incidendo sull'assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell'ambito della presente legge <sup>(5)</sup>;

Si approva la presente legge

---

(3) Premessa così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77). Il testo originario era così formulato: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);»

(4) Punto così sostituito dall'art. 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «6. È inoltre necessario, per quanto riguarda la VAS individuare in legge regionale, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al D.Lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all'autorità procedente ed al proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando nella legge regionale la specificità del sistema toscano, che ha preso avvio con la normativa regionale sul governo del territorio e sulla valutazione integrata dei piani e programmi (L.R. n. 5/1995; L.R. n. 49/1999; L.R. n. 1/2005) ed è fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione e sulla titolarità dell'approvazione dei piani/programmi affidata alle assemblee elettive. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), mentre l'autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all'approvazione dei piani e programmi regionali, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale.»

(5) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77).

## TITOLO I

### Disposizioni comuni e principi generali

#### Capo I - Oggetto e finalità della normativa

##### Art. 1

##### Oggetto della legge.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della *direttiva 2001/42/CE* del parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la *direttiva 97/11/CE* del parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la *direttiva 2003/35/CE*, e del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) <sup>(6)</sup>;

b-bis) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV-bis, in attuazione della *direttiva 2008/1/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III-bis, del *D.Lgs. 152/2006* <sup>(7)</sup>.

---

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## **Art. 2**

### *Finalità generali e principi di tutela ambientale.*

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

---

## **TITOLO II**

### **La valutazione ambientale strategica**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

## **Art. 3**

### *Finalità.*

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell'articolo 3-quater del D.Lgs. 125/2006 <sup>(8)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## **Art. 4**

### *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'*articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale <sup>(9)</sup>;

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate <sup>(10)</sup>;

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) [modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull'ambiente] <sup>(11)</sup>;

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo <sup>(12)</sup>;

l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge <sup>(13)</sup>;

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione <sup>(14)</sup>;

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

---

(9) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);».

(10) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(11) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;».

(13) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(14) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 6, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## Art. 5

### Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del *D.Lgs. 152/2006*;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3 <sup>(15)</sup>.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti <sup>(16)</sup>;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 <sup>(17)</sup>;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti <sup>(18)</sup>.

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del *D.Lgs. n. 152/2006* <sup>(19)</sup>.

4. [In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della *L.R. n. 1/2005* e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle

fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali <sup>(20)</sup>].

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 <sup>(21)</sup>.

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 <sup>(22)</sup>.

---

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;».

(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;».

(18) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).».

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi abrogato dall'art. 7, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:

a) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2;

b) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

---

### **Art. 5-bis**

*Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS <sup>(23)</sup>.*

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso d'intervento;

f) atti di cui all'*articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'*articolo 65 della L.R. 1/2005*, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

---

(23) *Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 6**

### *Casi di esclusione.*

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1-bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere <sup>(24)</sup>.

---

(24) *Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 7**

### *Obblighi generali.*

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione <sup>(25)</sup>.

1-bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'*articolo 22*, per i piani e programmi di cui all'*articolo 5, comma 3*;

b) alla data in cui l'autorità procedente o proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'*articolo 23* <sup>(26)</sup>.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

---

(25) *Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

## **Art. 8**

### *Semplificazione dei procedimenti.*

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.
2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
3. L'autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 38.
4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 38.
5. Per i piani e programmi di cui alla *L.R. n. 1/2005*, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23 <sup>(27)</sup>.
6. Per i piani e programmi disciplinati dalla *L.R. n. 1/2005*, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'*articolo 17 della L.R. n. 1/2005* sul piano o programma adottato <sup>(28)</sup>.
7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla *legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

---

(27) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(28) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## **Art. 9**

### *Partecipazione* <sup>(29)</sup>.

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla *legge regionale 2 agosto 2013, n. 46* (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa *L.R. n. 46/2013*. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla *L.R. n. 46/2013*.



3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 46/2013*;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'*articolo 20, comma 2, della L.R. n. 46/2013*;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

---

*(29) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 46. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Partecipazione. 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.*

*2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa L.R. n. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all'autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. n. 1/2005.*

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda di cui all'articolo 14 della L.R. n. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, comma 2, della L.R. n. 69/2007;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'autorità garante per la partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.».

---

#### **Art. 10**

*Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio <sup>(30)</sup>.*

[1. La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. In caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. n. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 38, individua le modalità procedurali del coordinamento normativo di cui ai commi 1 e 2].

---

*(30) Articolo abrogato dall'art. 12, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

### **Capo II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze**

#### **Art. 11**

*Attribuzione delle competenze.*

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
  - b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
  - c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
  - d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.
- 

## **Art. 12**

### *Autorità competente.*

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'*articolo 16-bis della L.R. 49/1999* <sup>(31)</sup>.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3-bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia <sup>(32)</sup>.

---

*(31) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale.».*

*(32) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 13**

### *Funzioni dell'autorità competente.*

1. L'autorità competente:

a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'*articolo 38* <sup>(33)</sup>;

b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'*articolo 5, comma 3, della presente legge* <sup>(34)</sup>;

c) collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio <sup>(35)</sup>;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

---

*(33) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(34) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(35) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 14**

##### *Supporto tecnico all'autorità competente* <sup>(36)</sup>.

[1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all'*articolo 16-bis della L.R. n. 49/1999*, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti].

---

(36) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 15**

##### *Funzioni dell'autorità procedente e del proponente* <sup>(37)</sup>.

1. L'autorità procedente o il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare <sup>(38)</sup>:

a) predisporre, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla *L.R. n. 1/2005* e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;

b) predisporre il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e lo trasmette all'autorità competente;

c) predisporre il documento preliminare di cui all'articolo 23;

d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;

e-bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente <sup>(39)</sup>;

e-ter) redige la dichiarazione di sintesi <sup>(40)</sup>.

1-bis. L'autorità procedente provvede all'approvazione del piano o programma <sup>(41)</sup>.

1-ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell'ambito della propria autonomia l'esercizio delle funzioni di autorità procedente <sup>(42)</sup>.

---

(37) Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Funzioni del proponente.».

(38) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(39) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(40) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(41) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(42) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 6, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 16**

*Funzioni dell'autorità procedente* <sup>(43)</sup>.

[1. L'autorità procedente:

- a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;
  - b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;
  - c) provvede all'approvazione del piano o programma].
- 

(43) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 17**

*Esercizio delle competenze in forma associata* <sup>(44)</sup>.

[1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)].

---

(44) Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 18**

*Soggetti da consultare.*

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto <sup>(45)</sup>:

- a) del territorio interessato;
  - b) della tipologia di piano o programma;
  - c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
- 

(45) Alinea così modificato dall'art. 19, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 19**

*Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati.*

1. Gli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.

---

#### **Art. 20**

*Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.*

1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente

la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.

---

### **Capo III - Disposizioni sulle fasi del procedimento**

#### **Art. 21**

##### *Modalità di svolgimento della VAS.*

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
  2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
    - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
    - b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
    - c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    - d) lo svolgimento di consultazioni;
    - e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
    - f) la decisione;
    - g) l'informazione sulla decisione;
    - h) il monitoraggio.
- 

#### **Art. 22**

##### *Procedura di verifica di assoggettabilità.*

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predisporre un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge <sup>(46)</sup>.
2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla *L.R. 1/2004* e alla *legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS <sup>(47)</sup>.
3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. È fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari <sup>(48)</sup>.
5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente

e dell'autorità competente <sup>(49)</sup>.

---

(46) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(47) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla L.R. n. 1/2004, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.».

(48) Comma così modificato dall'art. 20, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(49) Comma così modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art.23**

#### *Procedura per la fase preliminare.*

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispose un documento preliminare contenente <sup>(50)</sup>:

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente <sup>(51)</sup>.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.

---

(50) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(51) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art. 24**

#### *Rapporto ambientale.*

1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare <sup>(52)</sup>:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma <sup>(53)</sup>;

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio <sup>(54)</sup>;

d-bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti <sup>(55)</sup>.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

---

(52) *Alinea così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(53) *Lettera così modificata dall'art. 22, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(54) *Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.».*

(55) *Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 25** *Consultazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente <sup>(56)</sup>:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente <sup>(57)</sup>;

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla autorità procedente o al proponente <sup>(58)</sup>.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente <sup>(59)</sup>.

---

(56) *Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(57) *Lettera così modificata dall'art. 23, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(58) *Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(59) *Comma così sostituito dall'art. 23, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, del proponente, e dell'autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19.».*

---

## **Art. 26** *Espressione del parere motivato.*

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi <sup>(60)</sup>.

4. [Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell'informazione di cui al comma 3] <sup>(61)</sup>.

---

*(60) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi così modificato dall'art. 24, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispose in collaborazione con l'autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all'approvazione dell'autorità procedente. A tal fine il proponente informa l'autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione.».*

*(61) Comma abrogato dall'art. 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).*

---

## **Art. 27**

### *Conclusione del processo decisionale.*

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma <sup>(62)</sup>.

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:

a) del processo decisionale seguito;

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

---

*(62) Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Il proponente trasmette all'autorità procedente competente all'approvazione del piano o programma:*

*a) la proposta di piano o programma;*

*b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni;*

*c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.».*

---

## **Art. 28**

### *Informazione sulla decisione.*

1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell'autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.



2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente.

---

**Art. 29**  
*Monitoraggio.*

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla L.R. n. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

---

**Art. 30**  
*Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali.*

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.

---

**Art. 31**  
*Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni.*

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

---

**Art. 32**  
*Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali.*

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la cui approvazione sia di competenza degli enti medesimi, la VAS è effettuata d'intesa, rispettivamente, tra le autorità competenti delle province, dei comuni o degli altri enti locali cointeressati.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi del comma 1, la VAS è effettuata dall'autorità competente dell'ente il cui territorio sia maggiormente interessato dagli interventi di attuazione del piano o programma di cui si tratti.
3. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

---

### **Art. 33**

*Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente.*

1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto dell'autorità competente, previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati <sup>(63)</sup>.
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente <sup>(64)</sup>.
3. Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli *articoli 9 e 10 della L.R. n. 1/2005*, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26.

---

(63) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(64) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV.».

---

## **Capo IV - Disposizioni transitorie e attuative <sup>(65)</sup>**

### **Art. 34**

*Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza <sup>(66)</sup>.*

- [1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56* (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7*. Modifica alla *legge regionale 11 aprile 1995, n. 49*), tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. 357/1997*. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000*. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità competente esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo articolo 26.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l'erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15, comma 4-bis, della *L.R. n. 56/2000*. La Giunta regionale definisce con

il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso].

---

(65) Rubrica così modificata dall'art. 27, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(66) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art. 35**

*Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi* <sup>(67)</sup>.

[1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 <sup>(68)</sup>, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla L.R. n. 49/1999 e L.R. n. 1/2005].

---

(67) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(68) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 23 giugno 2011, n. 24/R.

---

### **Art. 36**

*Modifiche alla L.R. n. 1/2005* <sup>(69)</sup>.

[1. L'articolo 11 della L.R. n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Disposizioni generali.

1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso di intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, qualora incidano sull'assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;

g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all'articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.

3. L'esclusione dall'effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.

4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.

5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.

6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.»].

---

(69) Articolo abrogato dall'art. 254, comma 1, lett. o), L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

---

### **Art. 37**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 22, da parte del proponente all'autorità competente, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23, da parte del proponente all'autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 2.

3. [Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui ai regolamenti emanati con *D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 51/R* (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e con *D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R* (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di valutazione integrata)]<sup>(70)</sup>.

---

(70) Comma abrogato dall'art. 30, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art. 38**

#### *Disposizioni attuative* <sup>(71)</sup>.

1. La Regione disciplina con regolamento l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispose apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

---

(71) Articolo così sostituito dall'art. 31, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Disposizioni attuative. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento disciplina inoltre le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 49/1999 e alla L.R. n. 1/2005, e ne assicura il coordinamento con la VAS [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 23 giugno 2011, n. 24/R].

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.».

---

**Art. 38-bis**  
*Poteri sostitutivi* <sup>(72)</sup>.

1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.

---

*(72) Articolo aggiunto dall'art. 32, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

**TITOLO III**

**La valutazione di impatto ambientale**

**Capo I - Disposizioni generali**

**Art. 39**  
*Oggetto della disciplina.*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano:

a) le procedure di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, relativamente ai progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di cui all'articolo 43 <sup>(73)</sup>;

b) le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA, nei casi in cui il progetto coinvolga più regioni, nonché alle procedure di VIA di competenza statale, per progetti ricadenti nel territorio della regione;

c) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione <sup>(74)</sup>.

---

*(73) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(74) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) le modalità di semplificazione procedurale, attraverso l'integrazione o il coordinamento delle procedure di VIA con quelle autorizzative in materia ambientale, comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).».*

---

**Art. 40**  
*Valutazione previa degli effetti ambientali* <sup>(75)</sup>.

1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all'articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull'ambiente, inteso come l'insieme dei seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria ed il clima;

c) gli ecosistemi;

d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;

e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;

f) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.

---

**Art. 41**  
*Definizioni* <sup>(76)</sup>.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'*articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE*), nonché dal *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* (Regolamento di esecuzione ed attuazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'*articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006*, nonché dal *D.P.R. 207/2010*; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera <sup>(77)</sup>;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull'ambiente ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del D.Lgs. 152/2006*;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all'*articolo 58, comma 2*;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l'autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente.

---

(76) Articolo così sostituito dall'art. 34, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Definizioni. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal D.P.R. 554/1999; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

c) valutazione di impatto ambientale: la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, sia preventivamente tenuto conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale, in seguito denominato SIA, l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'Allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente che conclude la procedura di valutazione;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispose l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.».

(77) Lettera così modificata dall'art. 135, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

---

## Art. 42

Partecipazione - Raccordo con la L.R. n. 46/2013 <sup>(78)</sup>.

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo <sup>(79)</sup>.

2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell'ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla L.R. n. 46/2013 quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell'articolo 9 <sup>(80)</sup>.

3. I processi partecipativi si svolgono, di norma, anteriormente all'inizio della procedura di VIA <sup>(81)</sup>.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi ai tempi delle procedure di VIA <sup>(82)</sup>:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all'articolo 13 della L.R. n. 46/2013 entro quindici giorni dalla presentazione <sup>(83)</sup>;

b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall'avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all'articolo 55, comma 3. Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge <sup>(84)</sup>;

c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell'inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell'articolo 53;

d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull'oggetto del procedimento di VIA;

e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all'autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all'articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.

5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall'articolo 11, comma 2, della L.R. n. 46/2013 <sup>(85)</sup>.

---

(78) Rubrica così modificata dall'art. 28, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.



(79) Comma così modificato dall'art. 28, comma 2, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(80) Comma così modificato dall'art. 28, comma 3, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(81) Comma così modificato dall'art. 28, comma 4, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(82) Alinea così modificato dall'art. 28, comma 4, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(83) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 5, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(84) Lettera così modificata dall'art. 35, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(85) Comma così modificato dall'art. 28, comma 6, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

---

### Art. 43

#### *Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III.*

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:

a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;

b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, 18 qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;

c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;

d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49 <sup>(86)</sup>:

a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;

c) [i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente] <sup>(87)</sup>;

d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.

3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità <sup>(88)</sup> <sup>(89)</sup>.

4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette) e della *legge regionale 19 marzo 2015, n. 30* (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 6 della stessa L.R. n. 30/2015 <sup>(90)</sup>.

5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

---

(86) *Alinea così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 48:».*

(87) *Lettera così modificata dall'art. 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi soppressa dall'art. 36, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(88) *Comma così sostituito dall'art. 36, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 2, il Consiglio regionale può determinare, con propria deliberazione, criteri e condizioni di esclusione dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità.».*

(89) *Con Delib. C.R. 12 giugno 2012, n. 49 sono stati approvati i criteri e le condizioni per l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica, ai sensi del presente comma.*

(90) *Comma così sostituito dall'art. 135, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo originario era così formulato: «4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla L.R. n. 56/2000.».*

---

#### **Art. 44**

##### *Casi di esclusione.*

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un'altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l'esenzione è stata concessa;

c) informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.

---

## **Capo II - Soggetti del procedimento**

#### **Art. 45**

##### *Competenze.*

1. Sono di competenza regionale le procedure di cui al presente titolo III relative ai progetti compresi negli allegati A1 e B1 alla presente legge e ai progetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c), nonché la procedura per l'espressione del parere regionale nella procedura di VIA di competenza dello Stato. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 e il parere di cui all'articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale <sup>(91)</sup>.

2. Sono di competenza provinciale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) progetti compresi negli allegati A2 e B2 alla presente legge;

b) progetti compresi nell'allegato B3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni <sup>(92)</sup>.

3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più province, è autorità competente la provincia che risulta interessata in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento delle altre province interessate, secondo le disposizioni del successivo articolo 46.

4. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi nell'allegato B3 alla presente legge, che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un comune <sup>(93)</sup>.

5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m<sup>3</sup> annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'articolo 52-ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza <sup>(94)</sup>.

5-bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo <sup>(95)</sup>.

---

*(91) Comma così modificato dall'art. 69, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).*

*(92) Lettera così modificata dall'art. 62, comma 1, L.R. 25 marzo 2015, n. 35.*

*(93) Comma così modificato dall'art. 62, comma 2, L.R. 25 marzo 2015, n. 35.*

*(94) Comma prima sostituito dall'art. 37, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così modificato dall'art. 62, comma 3, L.R. 25 marzo 2015, n. 35. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente dette aree, la pronuncia di compatibilità ambientale è emanata d'intesa con l'ente parco regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la VIA è effettuata dall'autorità competente il cui territorio sia maggiormente interessato dal progetto.».*

*(95) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 46**

### *Amministrazioni interessate <sup>(96)</sup>.*

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;

d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

---

*(96) Articolo così sostituito dall'art. 38, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 46. Amministrazioni interessate. 1. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:*

*a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;*

*b) per i procedimenti di competenza della provincia, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;*

*c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione.*

*2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché gli enti gestori di aree protette del sistema regionale il cui territorio sia interessato dal progetto anche in relazione alle eventuali aree contigue.*

*3. Nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, è amministrazione interessata anche quella competente alla valutazione di incidenza di cui alla medesima direttiva.*

*4. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.».*

---

#### **Art. 47**

##### *Strutture operative e supporto tecnico.*

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale. Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti <sup>(97)</sup>.

2. Le autorità competenti in materia di VIA di cui all'articolo 45, per le esigenze tecnico-scientifiche connesse alle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvalgono anche dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

3. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti <sup>(98)</sup>.

4. Le tariffe da applicare ai fini del versamento di cui al comma 3, sono definite con Delib.G.R., ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 65.

---

*(97) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(98) Comma così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

### **Capo III - Procedure**

#### **Art. 48**

##### *Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità <sup>(99)</sup>.*

1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento;

b) lo studio preliminare ambientale.

2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'*articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997* redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) [dei SIR di cui alla *L.R. 56/2000*] <sup>(100)</sup>;

d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 8.

4. In attuazione dell'*articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195* (Attuazione della *direttiva 2003/4/CE* sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'*articolo 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 357/1997*, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

7. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al

progetto depositato.

---

(99) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 48. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. 1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato dello studio preliminare ambientale composto della seguente documentazione:

- a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;
- b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;
- c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;
- d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
- e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico, deve essere predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 5.

3. Il proponente provvede al deposito della documentazione sopra specificata anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

5. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.».

(100) Numero abrogato dall'art. 136, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

---

## Art. 49

### Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità.

1. L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA <sup>(101)</sup>.

2-bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall'articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l'autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. L'autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito <sup>(102)</sup>.

3. [Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all'autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all'articolo 15, comma 4 quater, della L.R. n. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall'inizio del procedimento, l'autorità competente per la VIA decide in merito all'assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza] <sup>(103)</sup>.

4. L'autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA <sup>(104)</sup>.

5. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione, l'autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l'ente o l'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all'autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall'autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all'obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

---

*(101) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4. L'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dal medesimo avviso in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.»*

*(102) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(103) Comma abrogato dall'art. 41, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(104) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorità competente dà atto degli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.»*

---

## **Art. 50**

### *Studio di impatto ambientale.*

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi degli articoli 52 e seguenti, è allegato uno studio di impatto ambientale, redatto a cura e spese del proponente in conformità con le indicazioni contenute nell'allegato C alla presente legge <sup>(105)</sup>.

2. Lo studio di cui al comma 1, è redatto da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti ad esso. Le informazioni richieste devono inoltre essere coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario, ed attinenti strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione, alle sue dimensioni, alle sue relazioni con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione <sup>(106)</sup>;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e) <sup>(107)</sup>;

g) ogni documento necessario per l'ottenimento degli atti di assenso di cui all'articolo 56, comma 1.

4. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà, ai fini della predisposizione dello studio, di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

5. [Il proponente può richiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, fornendone adeguata motivazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto sono comunque trasmessi all'autorità competente, in apposito plico separato, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi della presente legge] <sup>(108)</sup>.

6. Allo studio di impatto ambientale è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

---

(105) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(106) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;».

(107) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;».

(108) Comma abrogato dall'art. 42, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## **Art. 51**

### *Procedura di fase preliminare.*

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell'opera, dallo specifico studio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con l'indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e) <sup>(109)</sup>.



2-bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo <sup>(110)</sup>.

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L'autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l'atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

---

(109) Lettera così sostituita dall'art. 43, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) sia indicato se il progetto può avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, e se quindi esso è soggetto alla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997.»

(110) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## Art. 52

### Avvio della procedura di valutazione <sup>(111)</sup>.

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;

b) dallo SIA di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;

c) dalla sintesi non tecnica;

d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;

e) dallo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) [dei SIR di cui alla L.R. n. 56/2000] <sup>(112)</sup>;

f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;

h) dalla copia dell'avviso pubblico di cui al comma 6;

i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all'articolo 47, comma 3; l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1.

3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 47, comma 3.

4. Qualora l'istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.

5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso indica:

a) la notizia dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;

c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;

d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;

e) l'indirizzo dell'autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all'articolo 52-ter, comma 3;

g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;

h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del *D.Lgs. 152/2006*.

7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell'autorità competente.

8. L'avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).

---

(111) Articolo così sostituito dall'*art. 44, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Avvio della procedura di valutazione. 1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

- a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;
- b) dallo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;
- c) dalla sintesi non tecnica;
- d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;
- e) nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto;
- f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;
- g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
- h) dalla copia del testo dell'avviso pubblico di cui al comma 4, con indicazione della data prevista per la pubblicazione.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto sopra, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui al comma 10.

3. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata contestualmente, in almeno due copie, presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Il proponente, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a dare specifico avviso su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso contiene: l'indicazione del proponente, l'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili, l'indicazione degli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione, l'indirizzo dell'autorità competente, i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni, l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica di cui al comma 8. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l'avviso deve evidenziare che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati. Nel caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'avviso deve dare evidenza di tale circostanza.

5. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. A tal fine, il proponente trasmette tempestivamente all'autorità competente la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione.

6. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne di copia.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

8. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, viene richiesta al proponente l'integrazione degli elementi mancanti e il procedimento rimane sospeso.

10. Tutta la documentazione presentata relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale, ivi compresa la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, nonché la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 2, deve essere pubblicata fino alla conclusione del procedimento sul sito web dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2.

11. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

12. Nel caso di progetti sottoposti anche ad AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, il parere della amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio di cui all'articolo 56, comma 2, in relazione al livello di progettazione, e fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in rapporto al diverso livello di progettazione.».

#### **Art. 52-bis**

*Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza <sup>(113)</sup>.*

1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.
2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
3. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
4. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all'articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui all'articolo 52, comma 7.
6. In attuazione dell'*articolo 5, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 195/2005* e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'*articolo 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 357/1997*, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

---

(113) Articolo aggiunto dall'art. 45, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

#### **Art. 52-ter**

*Consultazione <sup>(114)</sup>.*

1. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne copia.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell'articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.
3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.
4. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall'articolo 52-bis, l'intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 3.
5. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 56, comma 1.
6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l'eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.

---

(114) Articolo aggiunto dall'art. 46, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

### **Art. 53**

#### *Inchiesta pubblica e contraddittorio.*

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.
2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell'inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all'articolo 47, comma 3 <sup>(115)</sup>.

---

*(115) Comma così sostituito dall'art. 47, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta. Detti oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall'articolo 47, comma 3.».*

---

### **Art. 54**

#### *Modifiche conseguenti alla consultazione <sup>(116)</sup>.*

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52-ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.
2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.

---

*(116) Articolo così sostituito dall'art. 48, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 54. Modifiche conseguenti alla consultazione. 1. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52, comma 7, indicando il tempo necessario che non può superare i sessanta giorni, prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime la pronuncia di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.».*

---

### **Art. 55**

#### *Istruttoria interdisciplinare <sup>(117)</sup>.*

1. L'autorità competente svolge un'istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all'articolo 47.
2. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, l'autorità competente acquisisce e valuta:
  - a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
  - b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria stessa.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 52-ter, comma 2, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

5. L'autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.

---

*(117) Articolo così sostituito dall'art. 49, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Istruttoria interdisciplinare. 1. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, le strutture operative di cui all'articolo 47, svolgono un'istruttoria interdisciplinare provvedendo ai compiti istruttori in collaborazione con gli organi tecnici delle amministrazioni di cui all'articolo 46 e, ove necessario, con gli ulteriori organismi tecnici interessati dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.*

*2. Le strutture operative possono richiedere al proponente, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i sessanta giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Le integrazioni alla documentazione possono essere fornite anche su iniziativa del proponente.*

*3. Le strutture operative, ove ritengano rilevanti per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 2, dispongono che il proponente depositi copia delle stesse presso l'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 4. In tal caso, chiunque può presentare osservazioni aggiuntive entro sessanta giorni.».*

---

## **Art. 56**

### *Disposizioni sulla semplificazione del procedimento <sup>(118)</sup>.*

1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l'acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all'articolo 46.

2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall'articolo 52-ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 57.

3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

4. Il regolamento di cui all'articolo 65, definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.

---

*(118) Articolo così sostituito dall'art. 50, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 56. Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. 1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento. La conferenza dei servizi è convocata con modalità telematiche.*

*2. Nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005, l'autorità competente assicura il coordinamento con la successiva procedura per il rilascio della AIA. Il coordinamento tra le rispettive istruttorie è assicurato dalla partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al procedimento di VIA, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 12.*

*3. Nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e), la pronuncia di compatibilità ambientale dà atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della avvenuta integrazione procedurale fra VIA e valutazione di incidenza.».*

---

## **Art. 57**

### *Pronuncia di compatibilità ambientale <sup>(119)</sup>.*

1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.
2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell'articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l'articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

---

*(119) Articolo così sostituito dall'art. 51, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 57. Pronuncia di compatibilità ambientale. 1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto con provvedimento espresso e motivato nel termine di centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.*

*2. Nel caso di cui all'articolo 55, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, e l'autorità competente, con apposito atto, esprime pronuncia interlocutoria negativa. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.*

*3. La pronuncia di cui al comma 1:*

*a) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente;*

*b) detta le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.*

*4. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero a cura del proponente nel Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.*

*5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si può prendere visione di tutta la documentazione relativa.».*

---

## **Art. 58**

### *Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale <sup>(120)</sup>.*

1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all'inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.
4. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.
5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.

---

*(120) Articolo così sostituito dall'art. 52, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 58. Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. 1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori.*

*2. La pronuncia di compatibilità ambientale conforme alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 56, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia ambientale rilasciato in detta conferenza.*

*3. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, nella pronuncia può essere stabilito un periodo più lungo. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.».*

---

## **Art. 59**

### *Disposizioni sul monitoraggio degli impatti <sup>(121)</sup>.*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
3. Per le attività di cui al comma 2, l'autorità competente si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla *legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 57, comma 4.
5. Qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente, e attraverso il sito dell'ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.

---

*(121) Articolo così sostituito dall'art. 53, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Disposizioni sul monitoraggio degli impatti. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.*

*2. Il monitoraggio di cui al comma 1, assicura la corrispondenza della realizzazione del progetto alle prescrizioni dettate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalla realizzazione stessa, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente l'adozione delle opportune misure correttive.*

*3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso sito web dell'autorità competente.».*

---

## **Art. 60**

### *Controlli e sanzioni.*



1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *R.D. 639/1910*.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.

---

#### **Art. 61**

##### *Esercizio dei poteri sostitutivi.*

1. Qualora le autorità di cui all'articolo 45, commi 2, 3, 4 e 5 non provvedano, entro i termini previsti dall'articolo 57, all'emanazione degli atti di loro competenza in relazione alle procedure disciplinate dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) <sup>(122)</sup>.

---

(122) Comma così modificato dall'art. 54, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

#### **Art. 62**

##### *Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri.*

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate <sup>(123)</sup>.

2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge <sup>(124)</sup>.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proponente è tenuto a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali di cui al medesimo comma 2, che si esprimono nei termini stabiliti dall'articolo 30, comma 2-bis, del *D.Lgs. 152/2006* <sup>(125)</sup>.

4. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, l'autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la *legge 3 novembre 1994, n. 640* (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991). L'autorità competente fornisce inoltre al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare la collaborazione richiesta per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

5. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria a quanto previsto dal presente articolo sono a cura del proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell'autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall'autorità competente e gli stati consultati <sup>(126)</sup>.

---

(123) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(124) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le relative autorità competenti delle altre regioni, nonché le regioni e gli enti locali il cui territorio è interessato dagli impatti, e ad acquisire i pareri di dette autorità competenti e di detti enti locali, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.».

(125) Comma così modificato dall'art. 55, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(126) Comma così modificato dall'art. 55, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art. 63**

#### *Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA.*

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. Tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura della Giunta regionale, anche presso tali enti <sup>(127)</sup>.

---

(127) Comma così modificato dall'art. 56, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

## **Capo IV - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 64**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

### **Art. 65**

#### *Disposizioni attuative delle procedure.*

1. La Giunta regionale approva un regolamento:

a) l'attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;

b) la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 73-bis, commi 1, 2 e 3

c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;

d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 75 <sup>(128)</sup>.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'*articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79* (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell'*articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 79/1998*.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione <sup>(129)</sup>.

4. Fino alla definizione con Delib.G.R. di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all'autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

5. [Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] <sup>(130)</sup>.

---

*(128) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l'attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.».*

*(129) Comma così modificato dall'art. 57, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

*(130) Comma abrogato dall'art. 57, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 66** *Modifica degli allegati.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D. Dette soglie, qualora incrementate, non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV del *D.Lgs. 152/2006*.

2. [Con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione provvede a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] <sup>(131)</sup>.

---

*(131) Comma abrogato dall'art. 58, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

---

## **Art. 67** *Disposizioni per la definizione dei procedimenti* <sup>(132)</sup>.

[1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56, qualora l'autorità competente, avendo richiesto un parere ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, non lo ottenga nei termini previsti rispettivamente dagli articoli 49, 52 e 63 della presente legge, senza che il soggetto adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità competente procede a comunicare diffida ad adempiere alla trasmissione del parere richiesto entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della medesima.

2. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 1, l'autorità competente, preso atto del "silenzio-inadempimento", dispone la definizione del procedimento.

3. Nei casi di cui al presente articolo, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell'istanza, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente].

---

(132) Articolo abrogato dall'art. 59, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

**Art. 68**  
*Abrogazione.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la *legge regionale 3 novembre 1998, n. 79* (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

---

**TITOLO IV** <sup>(133)</sup>

**La valutazione di incidenza**

**Capo I** <sup>(134)</sup>

**Modifiche alla *legge regionale 6 aprile 2000, n. 56* (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7* - Modifiche alla *legge regionale 11 aprile 1995, n. 49*)**

**Art. 69**  
*Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 56/2000* <sup>(135)</sup>.

[1. Il comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5-bis e all'articolo 15, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 4, 4-bis e 4-ter, le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all'attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l'adozione, ove occorra, di piani di gestione.”.

2. Il comma 4 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“4. Le province comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei SIR ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.”.

3. Il comma 5 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli enti parco regionali, per i territori ricompresi all'interno degli stessi.”.

4. Dopo il comma 5 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 56/2000* è inserito il seguente:

“5-bis. Fatto salvo l'obbligo di denuncia alla provincia competente previsto dall'articolo 5, comma 3, le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo possono essere svolte dagli enti parco nazionali per i territori compresi all'interno degli stessi, previa intesa tra la Regione, la provincia o le province territorialmente competenti e gli enti parco interessati. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, le funzioni sono svolte dalla Regione.”.

5. Al comma 6 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* dopo le parole: “Qualora le Province” sono inserite le seguenti: “, gli enti parco regionali e nazionali”].

---

(133) Il presente Titolo, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72)-, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

(134) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono, ivi compreso il presente capo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

(135) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

---

## Art. 70

Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 <sup>(136)</sup>.

[1. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), ricadenti anche parzialmente nei siti di importanza regionale, sono sottoposti alla procedura di VIA, secondo quanto disposto dall'articolo 43, commi 4 e 5, della medesima legge. Tali progetti contengono, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-bis. La valutazione di incidenza relativa ai progetti di cui al comma 1 è effettuata, nell'ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente per le procedure di VIA e di verifica.”.

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-quater, quando i progetti di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia.”.

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-quater. Quando i progetti di cui al comma 1, interessano il territorio di un parco nazionale, la valutazione d'incidenza è effettuata previa acquisizione del parere dell'ente parco nazionale qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 5-bis o, in mancanza, della Regione.”.

5. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-quinquies. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997 i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”.

6. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 1-bis, la valutazione di incidenza relativa agli interventi di cui al comma 1-quinquies, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione dell'intervento, previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale nel caso di cui all'articolo 3, comma 5. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 5-bis, il parere è reso dall'ente parco nazionale o, in mancanza dell'intesa, dalla Regione.”.

7. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-septies. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.”.

8. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000, è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della *legge regionale n. 1/2005*, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono apposito studio ai fini dell'effettuazione della valutazione di incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*."

9. Al comma 2-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* le parole: "La relazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Lo studio di cui al comma 2".

10. Il comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"3. Gli atti di pianificazione di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono uno studio di incidenza teso a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutato nell'ambito della procedura di approvazione degli atti stessi."

11. Il comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. L'amministrazione competente approva gli atti di pianificazione quando accerta che la loro attuazione non pregiudica l'integrità del sito o del geotopo interessato. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione."

12. Dopo il comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli atti di pianificazione e loro varianti di competenza dei comuni o di altri enti, diversi dalla Regione e dalla provincia, che interessano il territorio compreso in tutto o in parte all'interno dei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale o nazionale nei casi di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-bis. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti che intendono procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di propria competenza, si avvalgono del supporto di adeguata professionalità tecnica, anche con il ricorso al fondo finanziario di cui all'*articolo 34, comma 5, della L.R. n. 10/2010*".

13. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-ter. Per gli atti di pianificazione di competenza provinciale e loro varianti che interessano siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11 compresi nell'ambito territoriale di più province o enti parco di cui al comma 4-bis, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del comma 4, del parere obbligatorio delle altre province o degli enti parco al cui territorio il sito o il geotopo appartengono."

14. Dopo il comma 4-ter dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-quater. In attuazione dell'*articolo 5, comma 6, del D.P.R. 357/1997*, il termine per l'effettuazione della verifica di cui ai commi 1-sexies, 4, 4-bis e 4-ter, è di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento dello studio. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse."

15. Il comma 5 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"5. Il procedimento di valutazione di incidenza si conclude con apposito provvedimento, contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Le disposizioni di cui all'*articolo 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997* si applicano anche con riferimento ai siti di importanza regionale ed ai geotopi. In ogni caso, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, è fatta anche alla Giunta regionale."

16. Al comma 6 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* le parole: "Qualora il Sito di importanza regionale ospiti" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il sito di importanza regionale ospita".

17. Dopo il comma 7 dell'*articolo 15 della legge regionale n. 56/2000* è inserito il seguente:

“7-bis. I pareri richiesti ai sensi dei commi 1-ter, 1-quater, 1-sexies, nonché 4-bis e 4-ter, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso tale termine in assenza della trasmissione del parere richiesto, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione competente per la valutazione di incidenza invia diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alle determinazioni di competenza previa valutazione espressa degli effetti implicati dalla mancata acquisizione del parere richiesto.”.

18. Dopo il comma 7-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“7-ter. Nei casi di cui al comma 7-bis, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dalla mancata conclusione del procedimento, o dal ritardo nella conclusione medesima, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente.”.

19. Il comma 8 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è abrogato].

---

(136) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

---

#### **Art. 71**

*Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 56/2000* <sup>(137)</sup>.

[1. Dopo il comma 1 dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative all'osservanza degli esiti e delle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 15, comma 5.”.

2. Dopo il comma 1-bis dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-ter. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui al comma 1-bis, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”.

3. Dopo il comma 1-ter dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-quater. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *R.D. 639/1910*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”.

4. Dopo il comma 1-quater dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi.”].

---

(137) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

---

## Capo II <sup>(138)</sup>

### Norma transitoria

#### Art. 72

*Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza <sup>(139)</sup>.*

[1. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui all'articolo 15 della L.R. n. 56/2000, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data].

---

*(138) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono, ivi compreso il presente capo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.*

*(139) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.*

---

## TITOLO IV-bis

### L'autorizzazione integrata ambientale <sup>(140)</sup>

#### Capo I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) <sup>(141)</sup>

#### Art. 72-bis

*Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP <sup>(142)</sup>.*

1. L'autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso D.Lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

---

*(140) Titolo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'art. 60, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-septies (aggiunti a loro volta, rispettivamente, dagli articoli da 61 a 66 della stessa legge).*

*(141) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, nell'ambito del titolo IV-bis, dall'art. 60, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-septies (aggiunti a loro volta, rispettivamente, dagli articoli da 61 a 66 della stessa legge).*

*(142) Articolo aggiunto dall'art. 61, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).*

---

#### Art. 72-ter

*Comitato di coordinamento <sup>(143)</sup>.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del D.Lgs. 152/2006, e per l'adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72-quinquies e 72-septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all'esercizio delle funzioni disciplinate dal D.Lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese

---



(143) Articolo aggiunto dall'art. 62, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

---

**Art. 72-quater**  
*Funzioni dell'ARPAT* <sup>(144)</sup>.

1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. 30/2009.

---

(144) Articolo aggiunto dall'art. 63, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

---

**Art. 72-quinquies**  
*Disciplina delle tariffe* <sup>(145)</sup>.

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006.

---

(145) Articolo aggiunto dall'art. 64, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

---

**Art. 72-sexies**  
*Esercizio dei poteri sostitutivi* <sup>(146)</sup>.

1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell'articolo 72-bis, comma 1, non provvedano, nell'ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

---

(146) Articolo aggiunto dall'art. 65, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

---

**Art. 72-septies**  
*Norma transitoria* <sup>(147)</sup>.

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del *decreto ministeriale 24 aprile 2008* (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, recante attuazione integrale della *direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

---

(147) Articolo aggiunto dall'art. 66, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

---

**TITOLO V**

**Disposizioni finali comuni**

**Capo I - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale** <sup>(148)</sup>

**Art. 73**  
*Raccordo fra VAS e VIA.*

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere

utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

---

*(148) Rubrica così sostituita dall'art. 67, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Disposizioni di coordinamento procedurale».*

---

#### **Art. 73-bis**

*Raccordo tra VIA e AIA <sup>(149)</sup> <sup>(150)</sup>.*

1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:

a) se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;

b) se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter del *D.Lgs. 152/2006*. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall'ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni <sup>(151)</sup>.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

4. Ai sensi dell'*articolo 29-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006*, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48, l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA <sup>(152)</sup>.

---

*(149) Articolo aggiunto dall'art. 102, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge) poi così modificato come indicato nelle note che seguono.*

*(150) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 160.*

*(151) Comma così sostituito dall'art. 68, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali sono integrati con le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-ter del D.Lgs. 152/2006. e il provvedimento finale ha anche i contenuti di cui all'articolo 29-sexies.».*

*(152) Comma così modificato dall'art. 136, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.*

---

#### **Art. 73-ter**

*Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza <sup>(153)</sup>.*

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'*articolo 87 della L.R. 30/2015*.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997* e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'*articolo 87 della L.R. n. 30/2015*, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

---

*(153) Articolo aggiunto dapprima dall'art. 69, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 138, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L.R. n. 30/2015 era il seguente: «Art. 73-ter. Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza. 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, della L.R. n. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della L.R. n. 56/2000.*

*2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.*

*3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.*

*4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.».*

---

#### **Art. 73-quater**

##### *Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza <sup>(154)</sup>.*

1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all'*articolo 88 della L.R. n. 30/2015*, nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d'impatto ambientale sono corredati da uno studio d'incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997*, secondo quanto previsto dal titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

3. Ai fini del comma 1 e 2, l'autorità competente emana il provvedimento di assoggettabilità o la pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d'incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

4. Le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'unicità procedurale di cui al presente articolo.

5. La valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell'ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall'ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell'ente parco regionale di cui all'articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.

---

(154) Articolo aggiunto dapprima dall'art. 70, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 139, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L.R. n. 30/2015 era il seguente: «Art. 73-quater. Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza. 1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15-bis della L.R. n. 56/2000, è effettuata nell'ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.

2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d'incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15-bis della L.R. n. 56/2000 e l'informazione al pubblico dà specifica evidenza dell'unicità della procedura.».

---

## **Capo II - Disposizioni finali**

### **Art. 74**

*Strategia regionale di sviluppo sostenibile.*

1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.
  2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
  3. La Regione promuove l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di "Agenda 21 locale", si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
- 

### **Art. 75**

*Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

1. La Regione informa annualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso sul territorio, secondo le modalità contenute nei regolamenti attuativi di cui agli articoli 38 e 65.
- 

### **Art. 75-bis**

*Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni <sup>(155)</sup>.*

1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:
    - a) agevolare l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all'articolo 12, comma 3-bis, in forma associata o tramite convenzione;
    - b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15 della L.R. n. 56/2000.
  2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 56/2000.
  3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.
- 

(155) Articolo aggiunto dall'art. 71, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

---

### **Art. 76**

*Disposizioni finanziarie.*

1. Le entrate di cui all'articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 - 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00

Anno 2011

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00.

Anno 2012

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 75-bis, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 <sup>(156)</sup>.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio <sup>(157)</sup>.

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 79/1998, che viene abrogata dall'articolo 68 della presente legge.

---

*(156) Comma così sostituito dall'art. 72, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».*

*(157) Comma così sostituito dall'art. 72, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 5, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui, a valere sull'UPB 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.».*

---

## **Art. 77**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 32 osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

(...)